

### TRATTAMENTO TRIBUTARIO CONTRIBUTO CASSA EDILE

Come è noto, le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.lgs 314/97 hanno disciplinato il trattamento fiscale della retribuzione a favore della Cassa Edile, assoggettando a ritenuta fiscale solo la quota destinata a finalità di assistenza sociale.

Si ricorda che le circolari Minfinanze n. 235/1998 e n. 55/1999 hanno previsto la non assoggettabilità fiscale dei contributi destinati a gestione della Cassa Edile, rimborso mal./inf., fornitura indumenti da lavoro e per la sicurezza.

Sono stati forniti i seguenti ulteriori chiarimenti:

- **NON** costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi versati per APE, APES, Ente Scuola/CPT. Ed è altrettanto esclusa l'assoggettabilità fiscale di quella parte del contributo destinata alle spese di gestione della Cassa Edile.
- **NON E' SOGGETTA** a imposizione fiscale la quota di contributo a carico dell'operaio (pari, nella nostra Cassa, allo 0,385).
- **E' SOGGETTA** solo la quota di contributo a carico del datore di lavoro destinata a finanziare assistenze di carattere non sanitario.

### **L'INCIDENZA PERCENTUALE SUL MONTE SALARI DELLE SUDDETTE SPESE PER ASSISTENZA "NON SANITARIA" RELATIVA ALL'ANNO 2009 E' PARI ALLO**

**0,332%**

Ciò è va aggiunto all'imponibile fiscale del lavoratore (già al netto dello 0,385 a suo carico) il contributo per previdenze sociali calcolato con l'aliquota del suddetto 0,332%.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale, utilizzando, ovviamente, le aliquote attualmente in vigore nella nostra Cassa Edile (e che sono: contributo previdenze ed assistenze 2,31% ripartito in 0,385% a carico operaio e 1,925% a carico dell'impresa):

*	retribuzione imponibile	€	1.000,00
*	meno contributo Cassa Edile a carico operaio e pari allo 0,385% della retribuzione	€	-3,85
*	a cui va aggiunto il suddetto 0,289% della retribuzione quale quota parte versata dall'impresa	€	<u>3,32</u>
	Imponibile fiscale*	€	999,47

Le illustrate modalità di calcolo vanno riferite alla determinazione del conguaglio fiscale per l'anno 2009 ed alle retribuzioni per l'anno 2010.

Gennaio 2010

La Cassa Edile